

Segreteria SIDI c/o ISGI CNR, Via dei Taurini, 19 00185 Roma (Italia)

Tel 390649937673 info@sidi-isil.org

## TESI DI DOTTORATO IN DISCIPLINE GIURIDICHE INTERNAZIONALISTICHE ED EUROPEE

INDIRIZZO E-MAIL: claudia.campese@unicampania.it

Nome E Cognome : Claudia Campese

UNIVERSITÁ: Università degli Studi della Campania « Luigi VanvitellI »

CICLO DI DOTTORATO E ANNO DI INIZIO: XXXVIII inizio Dicembre 2022

**TITOLO DELLA TESI:** L'immunità dei funzionari internazionali : applicazioni ed eventuali limiti nell'interesse della giustizia

## **ABSTRACT DELLA TESI:**

mentre il diritto internazionale generale ha da sempre riconosciuto l'immunità dello stato dalla giurisdizione di altri stati, più difficile è affermare l'esistenza di tale regola anche per le organizzazioni internazionali, essendo questa spesso riconosciuta sulla base di specifiche convenzioni. tuttavia, la dottrina sembra orma orientatata a rinvenire un fondamento consuetudinario anche all'immunità delle organizzazioni. la creazione di queste ultime, però, ha comportato, altresì, la nascita di una nuova figura, il funzionario internazionale, inteso, ad una prima approssimazione, come individuo posto alle dipendenze di un ente internazionale e preposto all'esercizio di funzioni proprie di esso, ed in particolare, di funzioni internazionali e non puramente all'esercizio di funzioni di ordine interno. a partire da anni '20 del secolo scorso, l'esistenza di questa nuova figura pone, però, la necessità di garantirgli immunità e privilegi simili a quelli riconosciuti agli agenti diplomatici, nel rispetto del principio del "ne impediatur officium".

mentre l'immunità degli agenti diplomatici, però, trova fondamento in norme di diritto consuetudinario e si giustifica per l'importanza della funzione e nel rispetto del principio di reciprocità, le immunità funzionali trovano il loro fondamento in accordi particolari, i quali si applicano sia nei confronti dello stato di sede, sia nei confronti dello stato d'appartenenza del funzionario. esse vengono riconosciute non intuitu personae, quanto piuttosto nell'interesse della funzione svolta, trattandosi, appunto, di immunità funzionali. le regole che disciplinano tali immunità sono previste, ad esempio, per quanto riguarda i funzionari delle nazioni unite, dalla carta onu e dalle convenzioni appositamente stipulate (convenzione sui privilegi e le immunità delle nazioni unite 1946; convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate 1947).

l'art. 105 della carta delle nazioni unite afferma che i funzionari godono delle immunità necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all'organizzazione. allo stesso modo, tali immunità sono specificamente previste all'interno di convenzioni e specifici protocolli anche per le altre organizzazioni internazionali di carattere regionale (convenzione di ottawa del 1951 per la nato, il protocollo sui privilegi ed immunità dell'unione europea).

invero, le diverse categorie di funzionari previste fanno sì che non tutti gli agenti internazionali possano godere delle stesse immunità; esse sono modulate sulla base della tipologia e della specificità delle funzioni svolte da parte dei singoli funzionari (caso ranallo 1946). gli alti agenti internazionali, come il segretario generale, godono infatti, spesso, anche delle immunità personali. allo stesso tempo, tuttavia, le singole convenzioni prevedono la possibilità di limitare il riconoscimento dell'immunità dei funzionari, laddove questa impedisca il decorso della giustizia, a condizione, però, che ciò non pregiudichi gli interessi dell'organizzazione (es. art. v sez. 20 della convenzione sui privilegi e sulle immunità dell'onu; art. vi sez. 22 della convenzione su istituti specializzati; nonché art. xiii sez. 34 (a) dell'accordo di sede del pam). l'obiettivo principale del progetto di ricerca è analizzare l'attuale quadro offerto dal diritto internazionale, circa il regime giuridico che regola l'immunità dei funzionari delle organizzazioni internazionali, al fine di tracciarne precisi contorni ed eventuali limiti. le immunità dei funzionari internazionali, infatti, sono per lo più previste all'interno di convenzioni internazionali o di accordi di sede, stipulati dalle singole organizzazioni, per regolare i rapporti con i paesi ospitanti. pertanto, un'importante finalità sarà quella di verificare se, a partire dagli strumenti convenzionali presenti, si possa affermare l'esistenza di un regime comune che regola l'immunità dei funzionari internazionali, anche nell'ambito del diritto internazionale generale. le scarse convenzioni esistenti, infatti, presentano non solo regimi diversi, ma anche regole poco dettagliate, spesso differenziate rispetto alle varie categorie di funzionari, lasciando così ampi margini di incertezza.

tale obiettivo, tuttavia, potrà essere conseguito solo allargando l'ambito di ricerca anche al più generale tema dell'immunità delle organizzazioni internazionali, il quale si pone come base di partenza per il riconoscimento dell'immunità funzionale dei suoi dipendenti. solo un'analisi delle funzioni delle organizzazioni per le quali è prevista l'immunità, permetterà, infatti, di comprendere in che termini questa può estendersi anche ai suoi funzionari. invero, l'immunità di questi ultimi, a differenza delle immunità accordate agli agenti diplomatici, è volta a garantire il corretto svolgimento delle funzioni dell'organizzazione ed il conseguimento degli obiettivi cui essa è preposta.

infine, ulteriore obiettivo sarà valutare la presenza di particolari eccezioni all'immunità dei funzionari, oltre quelle già espressamente previste, per cui è possibile limitarne il riconoscimento o rinunciarvi, come avviene per le immunità degli stati. nella specie, l'immunità dovrebbe trovare un limite nel caso di significative violazioni di diritti umani o nel caso in cui questa possa essere contraria all'interesse della giustizia. in tal caso, sarà necessario vagliare anche a chi spetti l'eventuale decisione sulla rinuncia all'immunità, nell'ambito della struttura dell'organizzazione internazionale e se questa rappresenti una facoltà o un obbligo.